

(N. 1486)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati il 4 maggio 1956 (V. Stampato N. 2095)*

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(ANGELINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L' 11 MAGGIO 1956

Rimborso all'Ente autotrasporti merci (E. A. M.) dell'onere relativo al trattamento economico del personale distaccato presso il Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per le esigenze dei dipendenti servizi, è autorizzato a valersi di personale dell'Ente autotrasporti merci (E.A.M.) nel limite massimo di 108 unità, che saranno ripartite, in relazione alla categoria di appartenenza, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello del tesoro.

Art. 2.

Durante tutto il periodo della sua utilizzazione il personale dell'E.A.M. è considerato distaccato nella posizione di comando e conserva il trattamento giuridico ed economico derivante dal rapporto di dipendenza dall'Ente suddetto.

Art. 3.

L'onere relativo al trattamento economico, comprensivo delle quote di versamento di contributi previdenziali ed assicurativi, non-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

chè di accantonamento per indennità di liquidazione, del personale comandato ai sensi del precedente articolo, sarà rimborsato all'Ente autotrasporti merci (E.A.M.) a carico dei fondi stanziati in bilancio per le spese del personale dipendente dal Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione).

Art. 4.

All'onere di lire 300 milioni derivante dalla attuazione della presente legge per il periodo dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1957, sarà provveduto a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del te-

soro per l'esercizio 1956-57 concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 6.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1954 e per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore.